

STATUTO dell'Associazione

"Organizzazione a sostegno dei disturbi dell'età evolutiva APS"

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Organizzazione a sostegno dei disturbi dell'età evolutiva aps", che assume la forma giuridica di Associazione e che comodità verrà più comunemente identificata con l'acronimo O.S.D.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Associazioni di promozione sociale, Istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Millesimo (Savona). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - C) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni
 - D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza a favore di soggetti con Disturbi dell'età evolutiva quali : Disturbi Specifici dell' Apprendimento (D.S.A.) , Disturbi dell' attenzione e iperattività (A.D.H.D. o anche indicati come D.D.A.I), Disprassie , Disturbo della coordinazione motoria (D.C.M.), Disturbo non verbale (D.A.N.V.), Disturbo specifico del linguaggio (D.S.L.), Disturbo della comprensione del testo ed altri Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) quali ad esempio alunni con plus dotazione (P.D.) o con alto potenziale cognitivo (A.P.C.) , o con altri Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) anche temporanei e non inquadrabili in categorie e codici nosografici, quali ad esempio alunni con evidenti ed evidenziate fragilità a livello scolastico ma recuperabili con potenziamento didattico e Bisogni di tipo socio- culturale e linguistico.

Il riconoscimento ufficiale della categoria pedagogica dei B.E.S. (quale "grande ombrello" che raccoglie tutti i vari disturbi, difficoltà e patologie) con Normative di riferimento e Circolari ad essi dedicati, implica quindi l' inserimento dei vari Disturbi o Bisogni all' interno del nostro Statuto .

In particolare l'Associazione ha lo scopo di operare a favore di queste persone indicate e delle loro famiglie per ogni forma di sostegno volta ad affrontare le conseguenze dei vari Disturbi a livello personale, affettivo, familiare, medico-diagnostico, abilitativo e riabilitativo, scolastico, sportivo e sociale.

L'Associazione si propone, inoltre, di promuovere, coordinare ed indirizzare ogni iniziativa, socio-educativa e culturale, diretta alla diffusione e promozione delle conoscenze ed informazioni riguardo ai suddetti Disturbi e delle tecniche abilitative e riabilitative attraverso la sensibilizzazione di Istituzioni, Enti, Organizzazioni, Associazioni, personale medico, riabilitativo, scolastico e pedagogico (anche per il metodo di studio) , al fine di favorire l'assistenza, la cura, la riabilitazione, l'inserimento scolastico, sportivo, lavorativo, sociale e la tutela giuridica dei soggetti con questi Disturbi.

L'attività principale dell'Associazione consiste nel supportare concretamente i minori con Disturbi dell'età evolutiva e con B.E.S. sopracitati e le loro famiglie già anche prima una diagnosi valutativa specialistica proprio per un supporto a tutto tondo , mediante consulenza, assistenza burocratica , mediazione durante i colloqui nelle Scuole di appartenenza degli alunni, laboratori di sostegno allo studio, per lo svolgimento dei compiti, laboratori di potenziamento sulle abilità metafonologiche, grafiche, ortografiche, numeriche, corsi di informazione e tutoraggio anche per genitori, educatori e docenti, mutuo aiuto ecc.

Nel perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Associazione, che si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, potrà:

- supportare le famiglie e i ragazzi già con valutazione o ancora in fase diagnostica e durante o prima dei percorsi abilitativi e riabilitativi nei casi laddove necessari;
- promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione sui vari Disturbi rivolte alla comunità agli Enti pubblici e privati , Scuole, Società sportive e culturali, Amministrazioni locali, regionali e nazionali;

- collaborare con i Dirigenti Scolastici e i Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado e in particolare con i referenti sui D.S.A. /B.E.S. , funzioni strumentali ecc. fornendoli di strumenti compensativi (con relative modalità di utilizzo) e di materiale informativo e attraverso sensibilizzazione, informazione , mutuo aiuto;
- agevolare il dialogo scuola – famiglia valorizzando gli organi collegiali (come indicato anche nella legge nazionale n° 170/2010);
- tutelare il diritto alla pari opportunità di istruzione dei soggetti con D.S.A. (rif sempre alla Legge 170/ 2010) con B.E.S. in generale : (DM 27/12/2012- circolare 06-03-2013, DM/5669 2011 - Conferenza Stato-Regioni Province Autonome, Diagnosi DSA. Modello, 25 luglio 2012 - Legge 13/07/2015, n. 107 art. 7.L "prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto di studio degli alunni con bisogni educativi speciali" e tutte le successive Note, Decreti Ministeriali, Circolari ecc.);
- sviluppare forme di tutoraggio per questi studenti che per una migliore inclusione possono essere anche affiancati da alunni senza nessun tipo di Disturbo come forma di cooperative learning;
- sensibilizzare le Amministrazioni ed Enti locali sui temi di cui ci occupiamo;
- offrire e proporre Progetti finalizzati ad una crescita equilibrata del bambino sotto ogni altro aspetto;
- aprire sportelli informativi (anche denominati INFO POINT) ;
- occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- la preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;

Per le suddette finalità l'Associazione si attiverà anche con protocolli d'intesa e/o convenzioni e collaborazioni oltre che con le Scuole di ogni ordine e grado, anche con altre Associazioni ed Enti territoriali e nazionali già presenti o che si presenteranno sul panorama nazionale ed internazionale e che si occupano/occuperanno comunque nell'ambito dei Disturbi dell'età evolutiva sopra elencati e con gruppi spontanei,Comitati e Coordinamenti di Associazioni , condividendone i principi, gli scopi e le attività.

Volendo promuovere la vera inclusione scolastica, sportiva e sociale l' Associazione proporrà Progetti ed iniziative anche in collaborazione con altre realtà sportive, culturali, sociali e di aggregazione , eventualmente anche non strettamente legate al tema dei Disturbi dell' età evolutiva ma che possono concorrere comunque al perseguimento della succitata inclusione.

2. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o anche di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...
...the ... of the ...

...the ... of the ...
...the ... of the ...



3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

...the
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..

... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

4. L'ammissione deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'associazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups of the population.

2. The second part of the report deals with the economic situation of the country and the position of the various groups of the population.

3. The third part of the report deals with the social situation of the country and the position of the various groups of the population.

4. The fourth part of the report deals with the cultural situation of the country and the position of the various groups of the population.

5. The fifth part of the report deals with the political situation of the country and the position of the various groups of the population.

6. The sixth part of the report deals with the international situation of the country and the position of the various groups of the population.

7. The seventh part of the report deals with the future of the country and the position of the various groups of the population.

8. The eighth part of the report deals with the conclusion of the report and the position of the various groups of the population.

9. The ninth part of the report deals with the appendix of the report and the position of the various groups of the population.

10. The tenth part of the report deals with the bibliography of the report and the position of the various groups of the population.

11. The eleventh part of the report deals with the index of the report and the position of the various groups of the population.

12. The twelfth part of the report deals with the conclusion of the report and the position of the various groups of the population.

13. The thirteenth part of the report deals with the appendix of the report and the position of the various groups of the population.

14. The fourteenth part of the report deals with the bibliography of the report and the position of the various groups of the population.

15. The fifteenth part of the report deals with the index of the report and the position of the various groups of the population.

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito ;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
530 N. Dearborn Ave., Chicago, Ill. 60610-5708

Author's address: Department of Psychology, University of Chicago, 5440 S. University Ave., Chicago, Ill. 60637

Author's e-mail: jay@psych.uchicago.edu

Journal of Experimental Psychology: Applied, 2004, Vol. 10, No. 4, 301–311

Development of a Test for the Detection of Deception in the Laboratory
J. A. Burdette and J. A. Burdette

The purpose of this study was to develop a test for the detection of deception in the laboratory. The test was designed to be used in a laboratory setting and to be applicable to a wide range of situations. The test was based on the assumption that people who are lying will exhibit certain characteristics that can be detected by a trained observer.

The test was developed by a team of researchers who had extensive experience in the field of deception detection. The test was based on a review of the literature and on the results of a series of experiments. The test was designed to be used in a laboratory setting and to be applicable to a wide range of situations.

The test was based on the assumption that people who are lying will exhibit certain characteristics that can be detected by a trained observer. The test was designed to be used in a laboratory setting and to be applicable to a wide range of situations.

The test was based on the assumption that people who are lying will exhibit certain characteristics that can be detected by a trained observer. The test was designed to be used in a laboratory setting and to be applicable to a wide range of situations.

The test was based on the assumption that people who are lying will exhibit certain characteristics that can be detected by a trained observer. The test was designed to be used in a laboratory setting and to be applicable to a wide range of situations.

Copyright 2004 by the American Psychological Association

0893-3200/04/\$12.00 DOI: 10.1037/1076-898X.10.4.301

0893-3200/04/\$12.00 DOI: 10.1037/1076-898X.10.4.301

0893-3200/04/\$12.00 DOI: 10.1037/1076-898X.10.4.301

0893-3200/04/\$12.00 DOI: 10.1037/1076-898X.10.4.301

Journal of Experimental Psychology: Applied, 2004, Vol. 10, No. 4, 301–311
Development of a Test for the Detection of Deception in the Laboratory
J. A. Burdette and J. A. Burdette

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, SMS, Whatsapp o altri canali di messaggistica.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1863. It is a very important document, as it contains the President's views on the war and the future of the country.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the War Department, dated January 10, 1863. It contains a detailed account of the military operations of the Army during the year 1862.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Navy Department, dated January 10, 1863. It contains a detailed account of the naval operations of the Navy during the year 1862.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Interior, dated January 10, 1863. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1862.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Treasury, dated January 10, 1863. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1862.

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the State, dated January 10, 1863. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1862.

7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the Department of the War, dated January 10, 1863. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1862.

8. The eighth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Navy, dated January 10, 1863. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1862.

9. The ninth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Interior, dated January 10, 1863. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1862.

10. The tenth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Treasury, dated January 10, 1863. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1862.

11. The eleventh part of the document is a report from the Secretary of the Department of the State, dated January 10, 1863. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1862.

12. The twelfth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the War, dated January 10, 1863. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1862.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, lettera, fax, SMS, Whatsapp o altri canali di messaggistica con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra l'associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria

amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 13 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

ART. 15 – Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 16 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 18 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Silvia Bottoni



ACQUISTO
Regione 05 15/07/2019 1650 3
200,00
(ESENTE BOLLO)

IL FUNZIONARIO
Manuela Batta

Manuela Batta

